



COMUNE DI MOLA DI BARI
PROVINCIA DI BARI

Regolamento
per l'utilizzo delle superfici
e delle aree pubbliche

TITOLO 1 – PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento si riferisce alla occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.
2. Si considerano sottoposte a servitù di uso pubblico le aree private aperte su spazi o vie pubbliche, inserite nell'ambito della toponomastica comunale e sulle quali l'Amministrazione abbia provveduto negli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dotandole di pubblici servizi (pavimentazione, sistema di raccolta delle acque, pubblica illuminazione, ecc.).
3. Le norme del presente regolamento si applicano anche nell'attività di rilascio di pareri o nulla osta per occupazioni da realizzare in aree del demanio patrimoniale dello stato e del demanio portuale.
4. Le finalità del presente regolamento sono le seguenti:
 - a. ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi, le attività commerciali ed artigianali;
 - b. individuare criteri di indirizzo per le altre tipologie di occupazione;
 - c. garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza e di qualificazione funzionale dell'ambiente cittadino;
 - d. specificare le caratteristiche ed i requisiti qualitativi delle installazioni, allo scopo di orientarne la progettazione e migliorarne il loro inserimento ambientale, in armonia con gli elementi di arredo urbano;
 - e. concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio con un inserimento equilibrato degli spazi aperti;
 - f. concorrere alla promozione dell'offerta turistica e del turismo.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. L'occupazione di suolo pubblico quale sottrazione di spazi ed aree pubbliche alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o permanente, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto;
 - b. Per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (di seguito indicata come attività di somministrazione) la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati allo scopo;
 - c. Per esercizio commerciale i soli esercizi per il commercio al dettaglio;
 - d. Per laboratori artigianali esclusivamente le attività artigianali per la produzione e la vendita di prodotti di gastronomia (ad es. pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, ecc.);
 - e. Quale autorizzazione/concessione l'atto abilitativo necessario per l'occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico con le connesse installazioni;
 - f. Per elementi di arredo (tavoli, sedie, coperture, espositori, ecc.) i manufatti indicati negli articoli 6 e 7 del presente regolamento.

Art. 3 Tipologie di occupazione e durata

1. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere a carattere permanente o a carattere temporaneo. Il carattere di temporaneità deriva dalla intrinseca natura dell'attività di occupazione realizzata, a seconda che sia destinata a rispondere ad esigenze limitate nel tempo e transitorie, piuttosto che permanenti.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno.
3. Le occupazioni temporanee, realizzate dai titolari di attività di somministrazione, sono coincidenti con i periodi 1/05 - 30/9 e 1/10 - 30/04. Le chiusure stagionali, disciplinate ai sensi del successivo articolo 7 comma 2 possono essere utilizzate nel periodo che va dal 1/10 al 30/04, ferme restando le prescrizioni contenute nel medesimo articolo.
4. Dette occupazioni possono essere rilasciate con un unico provvedimento valido fino ad un massimo di due annualità. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo.

Art. 4 Condizioni e criteri generali per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le aree e gli spazi pubblici che possono formare oggetto di richiesta di utilizzo in base a quanto disposto dal presente regolamento e con le modalità e le prescrizioni contenute nel regolamento COSAP sono le seguenti:
 - vie e piazze;
 - aree pedonali;
 - aree a traffico limitato;
 - aree verdi;
 - aree sottoposte a servitù di uso pubblico.
2. La profondità massima consentita dell'occupazione, misurata sulla perpendicolare alla parete dell'edificio al quale essa si riferisce, è fissata in 7 metri lineari.
3. Nelle piazze, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato l'occupazione di suolo, consentita su ciascun lato, non potrà avere una profondità superiore al 25% dello spazio pubblico disponibile, inteso come la distanza tra il fronte dell'edificio interessato ed il limite opposto del medesimo spazio pubblico. In considerazione della possibilità che possano verificarsi occupazioni su tutti i lati dello stesso spazio pubblico, esse non potranno comunque avere complessivamente una profondità superiore al 50% dello spazio pubblico disponibile. Allorquando sia presente una unica occupazione su un solo lato, la stessa non potrà avere una profondità superiore al 50% dello spazio pubblico disponibile; qualora successivamente al rilascio della concessione/autorizzazione dell'occupazione di suolo pubblico venga richiesta una occupazione sull'altro lato, la prima occupazione decade come previsto nel successivo articolo 18.
4. Nell'occupazione di marciapiedi e banchine la superficie occupata dovrà essere posta preferibilmente in adiacenza al fabbricato, non potrà mai superare la metà dello spazio disponibile e sempre a condizione che rimanga uno spazio libero minimo di 2 metri per la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili. Qualora le ridotte dimensioni del marciapiede non consentano il rispetto di tali limiti, fermo il limite massimo del 50% di cui sopra, dovrà comunque essere lasciato uno spazio completamente libero di larghezza costante almeno pari a 120 centimetri ed in tal caso il fronte dell'occupazione non potrà superare il fronte del pubblico esercizio. Con apposito atto del Dirigente della Polizia Municipale sarà possibile occupare la parte di strada destinata alla sosta dei veicoli ed in tali casi dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
 - a. dovrà essere allestito a cura del concessionario un passaggio pedonale di larghezza costante almeno pari alla profondità del marciapiede corrispondente e comunque mai inferiore a 90 cm sul lato esterno dell'occupazione, tale da non invadere la parte

carrabile, che non presenti dislivelli, eventualmente colmati dall'installazione di una pedana pienamente accessibile di altezza pari al marciapiede corrispondente; tale passaggio pedonale lasciato libero da occupazione non concorrerà alla sommatoria della superficie occupata ai fini del calcolo della tariffa COSAP;

- b. dovrà essere collocata a cura del concessionario adeguata segnalazione ed in particolare segnalazione di divieto di sosta permanente, durante la fase di allestimento e la segnalazione di divieto di fermata durante la fase di permanenza delle strutture.
5. In caso di occupazione di spazi all'interno delle aree pedonali o di zone sottoposte a traffico limitato, dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno 3,5 metri, al netto delle occupazioni realizzabili su entrambi i fronti.
6. Nel caso in cui siano presenti negli spazi e nelle aree pubbliche essenze arboree, manufatti ed elementi di arredo urbano realizzati e posizionati dall'Amministrazione Comunale che non permettano l'utilizzo degli spazi nella misura massima consentita dalle norme del presente articolo, verrà in ogni caso considerato prevalente l'interesse pubblico al mantenimento dei medesimi manufatti ed elementi. Qualora l'occupazione risulti prospiciente al perimetro di monumenti e/o arredi in muratura, l'autorizzazione/concessione potrà essere rilasciata, dal competente ufficio, solo per esigenze straordinarie (festa patronale, sagre, fiere, etc. etc.) e comunque a patto che venga lasciato uno spazio di libera circolazione di 2 metri dal perimetro del monumento e/o dell'arredo.
7. Per le occupazioni di aree destinate a verde, oltre a quanto disposto in termini generali dal presente regolamento, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel vigente Regolamento del verde.

TITOLO 2 – OCCUPAZIONI CONNESSE AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 5 Condizioni e criteri per le occupazioni concesse ai titolari di esercizi di somministrazione

1. Possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico i titolari di attività di somministrazione che dispongono di piena accessibilità ai servizi anche da parte dei soggetti diversamente abili, ivi compresa la disponibilità di servizi igienici autonomamente accessibili secondo quanto stabilito dalle normative vigenti, con particolare riferimento alla Deliberazione di Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 891.. E' ammessa deroga, da parte del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità del Comune, alla condizione che precede solo per quelle attività site in edifici esistenti vincolati ai sensi delle normative vigenti, qualora il vincolo ne impedisca la messa a norma. Le occupazioni sono inoltre condizionate all'individuazione all'interno dei locali di adeguati spazi da destinare ai contenitori per la raccolta differenziata (nel dettaglio: contenitori separati per la raccolta di vetro, plastica, alluminio, carta, secco e umido), nel rispetto delle norme regolamentari vigenti. Detti adeguamenti dovranno essere realizzati entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'estensione lineare del fronte dell'occupazione di suolo e delle connesse installazioni di arredo non deve essere superiore al fronte del pubblico esercizio di cui è pertinenza; in ogni caso non dovranno essere pregiudicati i diritti dei terzi e dovrà essere ottenuto il permesso scritto degli esercizi commerciali e dei proprietari degli immobili adiacenti la cui proiezione è interessata dalla collocazione.
3. Per gli esercizi organizzati su più livelli, al fine del calcolo della dimensione del fronte dell'occupazione, si terrà conto della larghezza del livello con maggiore estensione e, nel caso in cui tale livello non corrisponda a quello del piano terreno, eventuali prospicenze su altre attività commerciali o proprietà dovranno essere autorizzate per iscritto da queste ultime.
4. Per gli esercizi che affacciano su marciapiedi con discontinuità o variazioni di profilo planimetrico, dovrà essere previsto l'allineamento della struttura, mantenendo il filo della

dimensione minima del marciapiede e raccordando il disegno della struttura stessa al profilo del marciapiede, in modo da evitare spazi residuali di carreggiata o di sosta.

5. Date le tipologie di arredo posizionabili per le occupazioni connesse ad esercizi di somministrazione e la temporaneità delle concessioni/autorizzazioni di occupazioni del suolo pubblico, le stesse non comportano in nessun caso la necessità di un titolo edilizio abilitativo, sia esso denuncia di inizio attività edilizia o permesso di costruire; le occupazioni insistono peraltro su aree che lo strumento urbanistico destina alla viabilità pedonale o veicolare e quindi non suscettibili di edificazione o di sviluppo di volumetrie.
6. Le tipologie di arredo e le modalità di installazione sono previste negli articoli che seguono.

Art. 6 Tipologie di arredo posizionabili

1. Gli elementi di arredo sono classificati come di seguito indicato:
 - a. Tavoli, sedie, poltroncine;
 - b. Fioriere ed elementi di delimitazione appoggiati a terra;
 - c. Pedane;
 - d. Impianti a pompa di calore;
 - e. Impianto di illuminazione;
 - f. Cestini per raccolta rifiuti;
 - g. Ombrelloni;
 - h. Tende e coperture di varie tipologie come meglio indicato nell'articolo che segue;
 - i. Castelletto listino prezzi.
2. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, con omogeneità nei materiali, nei colori e nello stile. Nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui.
3. E' vietato l'uso di sedie, tavoli ed arredi in plastica.
4. Le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra, opachi o trasparenti, non devono superare i 120 cm. di altezza.
5. Sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche ed a consentire l'allocazione di impianti: tali pedane dovranno essere adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno di norma superare l'altezza di 10 cm.
6. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.
7. E' consentita l'installazione di impianti a pompa di calore omologati e muniti di regolare certificazione nelle tipologie più semplici.
8. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

Art. 7 Tipologie ammesse per gli elementi di copertura

1. La copertura è consentita nelle tipologie di seguito indicate, che dovranno in ogni caso avere un'altezza massima al colmo di metri 3,00:
 - Ombrelloni di forma rotonda , quadrata e rettangolare disposti singolarmente o in serie.
 - Tende a falda (a telo teso o pantalera) costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e senza punti di

- appoggio al suolo. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.
- Tende a falda con montante costituite da uno o più teli retraibili fissati alla parete tramite rullo di avvolgimento, senza tamponamenti laterali e con montanti di appoggio al suolo. L'impiego delle tende a falda è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati e delle gallerie.
 - Copertura a doppia falda, che si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale di sostegno;
 2. con montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei lati minori.
 - Copertura a capottina, che si presenta con due soluzioni:
 1. con struttura centrale di sostegno e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata;
 2. con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.
 - Copertura a padiglione, che si presenta di massima con due soluzioni:
 1. con struttura in metallo e/o in legno, a piccoli moduli accostati di pianta quadrata e copertura a piramide;
 2. a pianta centrale con struttura in metallo e/o in legno con copertura nervata e/o tesa.
 - Copertura a vela costituita da telo acrilico o analogo, con montanti di appoggio al suolo in legno o metallo.
 - Copertura a gazebo con struttura in metallo e/o legno senza chiusure frontali o laterali.
2. Sono ammesse chiusure stagionali per il periodo che va dal 1/10 al 30/4. Le chiusure stagionali devono essere disposte su tre lati e con il quarto lato aperto verso l'attività comunque garantendo il passaggio pedonale e delle carrozzone per disabili. Qualora l'occupazione sia prevista non in aderenza all'edificio, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
- sul quarto lato potrà essere installato un paravento avente altezza massima non superiore a ml 0,90;
 - sopra tale paravento potrà essere montata una tendina retrattile verticale;
 - in ogni caso durante l'apertura dell'attività dovrà essere lasciato aperto il varco di accesso;
 - tale varco di accesso potrà essere chiuso esclusivamente al termine dell'attività di lavoro giornaliera, al fine di mettere in sicurezza l'impianto e gli arredi.
- Le chiusure stagionali possono essere realizzate con paraventi di altezza massima di metri 1,80, realizzati nella parte bassa (ml. 0,90) in vetro di sicurezza o lamiera d'acciaio liscia, mentre solo in vetro di sicurezza per la parte restante, o in abbinamento con i gazebo con rotolanti che partano dal basso in pvc trasparente e guide laterali o pannelli scorrevoli che partano sempre dal basso in vetro di sicurezza fino a raggiungere l'altezza massima di metri 1,80.
3. Le strutture e i manufatti devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione/concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Art. 8 Norme per l'installazione

1. Gli elementi di arredo, fatta eccezione per situazioni e condizioni espressamente individuate e motivate dal Dirigente competente, devono essere installati in aderenza al fabbricato ove è posta l'attività, garantendo lo spazio per la circolazione dei pedoni preferibilmente sul lato esterno dell'occupazione.
2. E' consentito installare elementi di arredo esterni all'esercizio anche quando per raggiungerli sia necessario l'attraversamento stradale, purché l'attività di somministrazione si svolga nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
3. Non è consentito installare elementi di arredo sulla sede delle strade destinate alla circolazione di veicoli con alta densità di traffico , individuate con apposito atto del Dirigente della Polizia

Municipale. Non è consentito altresì installare elementi di arredo in corrispondenza delle fermate di mezzi di trasporto pubblici, o se collocati a una distanza (esclusi tavolini e ombrelloni) inferiore a metri 1 dal tronco di alberi, o se collocati ad una distanza radiale inferiore a metri 5 dagli accessi ad edifici di culto; inoltre la distanza minima dal filo di fabbrica perimetrale di tali edifici non deve essere inferiore a metri 5. Non è consentito installare elementi di arredo a contatto o sul marciapiede perimetrale a edifici o monumenti sottoposti a vincolo architettonico o ambientale, o classificati come di interesse storico ed artistico, fatte salve eventuali deroghe autorizzate dall'ufficio competente. Gli elementi di arredo non devono occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, installati o autorizzati dal Comune.

4. Non è consentito installare elementi di arredo in contrasto con il Codice della Strada. In particolare in prossimità di intersezioni viarie gli elementi stessi non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 5 metri nelle zone diverse da quelle pedonali. La distanza va misurata dal filo del marciapiede. Nel caso in cui nel progetto sia indicata una distanza inferiore sarà vincolante il parere del Settore o Servizio della Polizia Municipale. In nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione degli elementi di arredo occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Settore o Servizio della Polizia Municipale.
5. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a metri 3,00.
6. Gli spazi esterni allestiti con elementi di arredo devono essere realizzati ed installati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare autonomamente accessibili ai soggetti diversamente abili.
7. E' prevista la possibilità di installare, negli spazi concessi, apparecchi di amplificazione previa autorizzazione rilasciata dall'ufficio di Polizia Amministrativa. Resta salva ogni disciplina vigente, applicabile in materia di inquinamento acustico.
8. Gli elementi di arredo non dovranno riportare alcuna immagine o messaggio pubblicitario, salvo quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne di esercizio, non luminosi né illuminati.

TITOLO 3 – ALTRE OCCUPAZIONI

Art. 9 Condizioni e criteri per occupazioni realizzate da esercizi commerciali

1. Gli esercizi commerciali possono richiedere di occupare il suolo e gli spazi pubblici esclusivamente per il posizionamento di elementi di esposizione, purchè sia rispettata la normativa regionale in materia.
2. L'occupazione da parte degli esercizi commerciali deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico), per una profondità massima di 1,20 metri. Con apposito atto del Dirigente competente verranno definiti criteri tesi a garantire il decoro urbano per dette occupazioni.
3. Le occupazioni potranno essere temporanee o ricorrenti.
4. In ogni caso l'autorizzazione/concessione potrà essere rilasciata garantendo uno spazio libero sufficiente per la circolazione pedonale anche alle persone con limitate capacità motorie.

Art. 10 Condizioni e criteri per occupazioni edili

1. Le occupazioni connesse allo svolgimento di attività edilizie devono effettuarsi nel rispetto del Codice della Strada, del regolamento di Polizia Urbana e delle norme per l'installazione dei cantieri.
2. I pannelli, le reti o i teli posti a protezione e delimitazione del cantiere dovranno essere mantenuti costantemente in condizioni di decoro e di sicurezza, al fine di non arrecare disturbo

o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli. Per i cantieri di durata superiore a sei mesi dovranno essere utilizzati esclusivamente pannelli decorati.

3. Qualora vengano utilizzati, a protezione dei cantieri e delle impalcature, pannelli, reti o teli decorati con particolari disegni od effetti, comunque non contrari al pubblico decoro, una superficie non superiore al 50% dello spazio disponibile in verticale potrà essere utilizzato per l'installazione di supporti pubblicitari, conformi al Piano Generale degli Impianti e al Regolamento Comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e con pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura ridotta del 50%.
4. Le occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività edilizia connesse ad una DIA potranno essere rilasciate per un periodo massimo di 300 giorni, mentre le concessioni connesse ad un permesso di costruire potranno prevedere una durata massima non superiore a 3 anni, salva in entrambi i casi la facoltà di proroga.
5. Ulteriori disposizioni di dettaglio, stante la particolare complessità tecnica della materia, verranno approvate con apposito atto del competente Responsabile di Servizio.

Art. 11 Condizioni e criteri per occupazioni per operazioni di carico e scarico

1. Per le occupazioni temporanee connesse ad attività di carico e scarico o recupero di calcinacci e dei materiali edili per non più di 8 ore al giorno e per non più di 30 o 60 giornate l'anno, potranno essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni ricorrenti con pagamento di un importo anticipato per metro quadro occupato, in conformità a quanto previsto dal Regolamento COSAP. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il titolare per usufruire dell'occupazione provvederà, almeno 96 ore prima, a comunicare al Comando della Polizia Municipale il giorno e la zona interessata dalle operazioni al fine di richiedere l'apposizione della opportuna segnaletica. All'atto del rilascio dell'autorizzazione dovrà essere esibito anche il pagamento una tantum per contributo alle spese di apposizione della segnaletica.
2. Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere approvate con apposito atto del competente Responsabile di Servizio.

Art. 12 Condizioni e criteri per occupazioni per esercizio di attività diverse ed in concomitanza con manifestazioni

1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di attrazioni in occasione di feste o sagre e, durante il periodo estivo, solo nella zone appositamente individuate dalla Giunta Comunale per l'esercizio delle attività di mestieri girovaghi.
2. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di noleggio di biciclette solo ai titolari di regolari licenze o di dichiarazioni di inizio attività; in tal caso l'occupazione potrà essere rilasciata per un solo sito per ogni licenza e per una superficie non superiore a 20 mq.
3. In occasione di particolari cerimonie religiose o eventi quali manifestazioni, inaugurazioni o eventi mondani, al solo fine di consentire un corretto svolgimento delle stesse e di garantire la sicurezza della circolazione dei pedoni e dei veicoli, potrà essere autorizzata anche l'occupazione temporanea di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli, per la superficie e il tempo strettamente necessari.
4. Per le occupazioni di cui al comma precedente non si applicano parametri predefiniti, ma gli stessi vengono individuati di volta in volta con l'unico limite di garantire la sicurezza pubblica. Le richieste di utilizzo dovranno essere comunque limitate allo spazio e al tempo strettamente indispensabile.

TITOLO 4 – NORME SUL PROCEDIMENTO

Art.13 Modalità di presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione

1. In conformità a quanto previsto dal regolamento COSAP, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o la concessione del suolo pubblico deve essere presentata dal soggetto titolare delle attività.
2. Le domande, in carta legale e conformi al modello predisposto dagli uffici competenti e disponibili sia presso gli uffici medesimi che sul sito www.comune.moladibari.ba.it, dovranno essere corredate, a seconda della tipologia e dello scopo dell'occupazione, dalla seguente documentazione:
 - a. planimetrie in due copie (in tre qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1: 100 o 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui si intende effettuare l'occupazione, della presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. In caso di richieste riguardanti il posizionamento di elementi di arredo devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. In ogni caso gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b. relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - c. specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
 - d. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove dovranno essere inseriti gli arredi in duplice copia o su supporto informatico (file .jpg o altro formato simile);
 - e. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - f. nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - g. dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - h. dichiarazione sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - i. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - j. dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - k. copie dei versamenti delle tasse e dei tributi comunali inerenti all'occupazione, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - l. ogni altro parere o nulla osta richiesto per le attività da svolgersi nell'area oggetto di occupazione;
 - m. 1 marca da bollo da apporre sull'atto di autorizzazione o di concessione.

3. Sull'atto di concessione verrà prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata.
4. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione il responsabile del Settore Polizia Municipale, preposto al rilascio del provvedimento, deve dare comunicazione agli altri servizi interessati, in particolare al Settore Tributi, allo Sportello Unico delle Imprese (ove riguardi pubblici esercizi o attività commerciali), al Settore Urbanistica ed a quello Lavori Pubblici e Manutenzioni (ove riguardi occupazioni edili), al Settore Ambiente (nel caso di aree verdi).
5. La concessione/autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Settore Polizia Municipale secondo i termini e le scadenze previste dagli articoli 10 e 11 del vigente regolamento COSAP.
6. Per le occupazioni temporanee di durata non superiore a 7 giorni la richiesta di autorizzazione va indirizzata al Comando della Polizia Municipale e presentata almeno cinque giorni prima della decorrenza dell'occupazione; la Polizia Municipale provvederà ad emettere l'autorizzazione e le relative ordinanze per il traffico, ove necessarie, entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione.

Art. 14 Deposito cauzionale

1. Ad integrazione di quanto disposto dal regolamento COSAP, le autorizzazioni e le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, ove comportino l'esercizio di attività che mettano a rischio il patrimonio pubblico (pavimentazioni, impianti, elementi di arredo o essenze arboree, ecc.) potranno essere rilasciate solo a seguito di costituzione di apposito deposito cauzionale, quantificato annualmente dalla giunta comunale a metro quadro, in ragione delle caratteristiche dell'area occupata.
2. La cauzione potrà essere presentata anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria e/o assicurativa; in tal caso il documento dovrà prevedere la clausola che impegna il garante a versare l'importo "a prima richiesta" ed entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di utilizzo delle somme depositate da parte dell'Amministrazione per il ripristino di eventuali danni causati dall'occupazione, l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15 Domanda di rinnovo

1. Le domande di rinnovo di cui all'articolo 3 comma 5 devono essere presentate, dallo stesso soggetto già autorizzato, almeno 5 giorni prima della scadenza dell'atto di autorizzazione o di concessione cui si riferiscono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 21 del vigente regolamento COSAP.
2. La domanda di rinnovo può essere presentata in carta semplice, citando solo l'estremo dell'atto iniziale e specificando se le modalità di occupazione sono rimaste le medesime.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti il termine di cui al comma 1, o siano cambiate le modalità di occupazione, l'ufficio considererà la domanda come una nuova istanza e provvederà pertanto a chiedere la documentazione integrativa, compreso il pagamento dell'imposta di bollo.

TITOLO 5 – NORME FINALI

Art. 16 Esclusioni per occupazioni realizzate in zone determinate

1. Sono escluse dalla possibilità di utilizzo con occupazioni a carattere permanente, fatta eccezione per le edicole per la rivendita dei giornali, le aree e gli spazi pubblici che sono stati oggetto di interventi di riqualificazione. Dal presente divieto sono escluse le occupazione

realizzate per la posa di manufatti ed impianti di servizi a rete e di pubblica utilità e per i cantieri edili.

Art. 17 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La decadenza dall'atto di autorizzazione o di concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a. violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - c. danni alle proprietà comunali;
 - d. violazioni del disposto relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subentro nell'uso dei bene concesso disciplinate dal successivo art. 21;
 - e. mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dal regolamento COSAP;
 - f. richiesta di nuova concessione/autorizzazione di occupazione su suolo pubblico dall'altro lato dello stesso spazio con obbligo di ricondurre la profondità della occupazione al limite complessivo del 50% posto dal comma 3 dell'art 4.
2. La decadenza non comporta diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera dal pagamento di quella ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento dal Responsabile del Settore Polizia Municipale che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:
 - a. per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 20.
5. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione nuoccia al decoro e alla pulizia dei luoghi, provochi pericolo per le persone e/o le cose e comporti il venir meno delle condizioni igienicosanitarie;
 - d. i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione;
 - e. venga accertato dall'autorità preposta l'inottemperanza all'obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto dall'articolo 5, comma 1, del presente regolamento.
6. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
7. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b. in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e della TARSU;
 - c. in caso di mancata apertura dell'esercizio e di conseguente inutilizzo dell'area occupata per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie;
 - d. nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 5;
8. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono adottati dal Responsabile del Settore Polizia Municipale, competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

9. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dalla Polizia Municipale e/o altre forze dell'ordine.
10. I provvedimenti di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo sono adottati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

Art. 18 Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area o nel sottosuolo dell'area occupata

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione o la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del soggetto competente al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione o la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa per motivi di interesse pubblico, con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento, nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
 - c. per l'effettuazione di manifestazioni, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che interessino l'area oggetto di occupazione, con preavviso di almeno cinque giorni. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso della tassa versata anticipatamente.

Art. 19 Rinuncia

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La minore durata del periodo di occupazione dovrà essere immediatamente comunicata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione al fine della verifica dell'effettiva rimozione dell'occupazione.

Art. 20 Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione e ne dia preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. Il subentrante rimane obbligato nei confronti del Comune con le modalità e nei termini del primo concessionario e per la durata residua dell'atto di autorizzazione o concessione.

Art. 21 Obblighi e prescrizioni

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo e ai beni pubblici o a proprietà private dagli elementi di arredo posizionati o nel corso delle attività svolte nelle aree occupate, deve essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione o della concessione.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno a diffidare gli interessati ai fini del ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi, entro il termine di 60 giorni. In caso di inottemperanza alla predetta diffida, i settori comunali competenti, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente, dovranno addebitare al concessionario le spese sostenute per il ripristino di cui sopra. In tal caso si provvederà automaticamente all'utilizzo del deposito cauzionale o all'incameramento della relativa polizza prestata.

Art. 22 Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di concessione/autorizzazione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada), oltre al pagamento delle somme dovute in base al Regolamento COSAP per l'occupazione abusiva.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, diverse da quelle di cui al comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare il corretto utilizzo degli spazi occupati e lo stato dei luoghi.
3. L'omesso ripristino delle corrette condizioni di utilizzo degli spazi sarà causa ostativa al rilascio di una nuova autorizzazione o concessione o alla proroga e al rinnovo della medesima per la durata di mesi 12.

Art. 23 Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i soggetti titolari di occupazioni già in essere nel territorio comunale dovranno, al momento della scadenza dell'autorizzazione o della concessione presentare una nuova richiesta conforme al presente Regolamento.
2. In considerazione della particolare conformazione ed importanza delle zone centrali di Mola di Bari, con apposito atto del Consiglio Comunale verrà approvato il redigendo "Regolamento delle strutture leggere quali dehors, gazebo, chioschi, edicole presenti sul territorio del Comune di Mola di Bari" che indicherà le tipologie di arredo ammissibili tendente all'uniformità, anche cromatica, delle stesse all'interno di ciascuna zona.
3. I titolari di esercizi di somministrazione destinatari di occupazioni autorizzate e/o prorogate, che risultino in contrasto con le presenti norme dovranno adeguare gli elementi di arredo e la conseguente occupazione di spazi entro e non oltre 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Dovrà comunque essere presentata dagli interessati apposita domanda in tal senso dopo l'approvazione del presente regolamento, e le autorizzazioni potranno essere concesse nei limiti di quanto originariamente assentito, restando quindi escluse e vietate tipologie di arredo che comportino il configurarsi di una volumetria chiusa, mentre risultano consentite le chiusure stagionali previste dal presente regolamento. Resta fermo altresì il termine di 12 mesi fissato dall'art 5 comma 1 per gli adeguamenti interni.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui all'articolo 15, comma 3, dello Statuto Comunale.